

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3689

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FASSINO, BOGI, VIOLANTE, INNOCENTI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, RUZZANTE, DUCA, GRIGNAFFINI, LEONI, ALBONETTI, GIULIETTI, PANATTONI, ROGNONI, BUFFO, MELANDRI, CAPIPELLI, CARLI, CHIAROMONTE, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI, ADDUCE, DE LUCA, MAZZARELLO, RAFFALDINI, SUSINI, TIDEI, ABBONDANZIERI, AMICI, ANGIONI, BENVENUTO, BIELLI, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUGLIO, BURLANDO, CHIANALE, CRUCIANELLI, DIANA, FOLENA, GALEAZZI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI, LABATE, LUCÀ, LULLI, LUONGO, MANZINI, RAFFAELLA MARIANI, MINNITI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PREDÀ, QUARTIANI, RAVA, ROSIELLO, ROTUNDO, RUGGHIA, SANDI, SEDIOLI, SINISCALCHI, SPINI, STRAMACCIONI, TOLOTTI, VIGNI

Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

Presentata il 19 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema radiotelevisivo italiano è ormai di fronte all'esigenza di una profonda modificazione del suo assetto.

Molte e rilevanti sono le motivazioni che spingono a questo. È sufficiente citarne alcune:

la necessità di inquadrare nel sistema la disponibilità nella trasmissione della tecnica digitale, che migliora la qualità delle immagini, ma soprattutto amplia di molto la possibilità di offerta di pro-

grammi eliminando così uno dei limiti che oggi impediscono una adeguata molteplicità di presenze, favorendo di conseguenza la concorrenza ed il pluralismo;

la debolezza del fatturato del nostro sistema radiotelevisivo (nel 2000 esso sfiorava i 6 miliardi di euro, circa la metà di quello inglese — 12,5 miliardi — o di quello tedesco — 11,9 miliardi — più basso anche di quello francese — 7,2 miliardi; così come il fatturato dei nostri operatori maggiori — RAI e Mediaset — è circa la metà

dei più forti in Gran Bretagna, Francia, Repubblica federale tedesca) e quindi la necessità del suo sviluppo;

la troppo lenta evoluzione delle nostre principali imprese radiotelesive, poco diversificate, poco rilevanti sui mercati esteri e quindi a rischio di debolezza nel confronto con forti soggetti internazionali e rispetto alla sopravvenienza di questi nel nostro sistema;

l'involuzione della complessiva offerta di programmi caratterizzati in misura rilevante dalla degenerazione della cosiddetta « *reality Tv* » e dall'intrattenimento in funzione della promozione commerciale: questi programmi risultano complessivamente poco adatti a corrispondere ad una richiesta di buona qualità diffusa ed alla comunicazione di valori socialmente condivisi;

il permanere di forti ingerenze politiche di parte, in specie nella attività di servizio pubblico, che ne minano la funzione legata all'interesse generale e nel caso della società RAI-Radiotelevisione italiana ne feriscono anche la condizione aziendale;

il protrarsi da lungo tempo della forte prevalenza di due soli soggetti, che hanno dominato il sistema, ostacolandone la struttura pluralistica e frenandone l'evoluzione tecnica, economica e dell'offerta di programmi.

Non è inopportuno segnalare che l'evoluzione tecnica incidente sul sistema radiotelesivo non si limita alla disponibilità della tecnica digitale nella trasmissione mediante onde hertziane, ma investe la capacità di trasmissione in fibra ottica e anche in tecnica DSL nella normale rete telefonica, che potranno fornire, in un futuro non lontano, immagini in movimento di buona qualità destinate al terminale televisivo.

Se si considera inoltre il fatto che servizi e prodotti forniti fino ad ora con tecniche diverse potranno convergere verso la stessa tecnica trasmissiva ed accrescere l'incidenza su identici mercati,

compreso quello pubblicitario, la conseguenza sarà una rilevante modificazione di questi ultimi e l'inserirsi nel sistema di nuovi soggetti. In quest'ultimo caso può trattarsi di imprenditori di telecomunicazioni, di editori, ma anche di nuovi imprenditori che possono fornire, sul terminale televisivo, programmi e nuovi servizi anche interattivi. In un futuro non lontano, si concreterà anche la possibilità di accedere ad INTERNET mediante un televisore modicamente più attrezzato. Per quest'ultimo aspetto basta solo accennare che influenza avrebbe sulla trasmissione di nozioni la grande diffusione del terminale televisivo rispetto al *computer*.

Tutto questo, come accennavamo, induce la necessità che la normazione del sistema radiotelesivo sia rapidamente rinnovata e messa in grado di accogliere le nuove tecniche, le complesse modificazioni dei soggetti che vi operano, o che sopravvengono, e le variazioni di mercato.

Gli obiettivi principali del riassetto possono essere lo sviluppo del sistema, un'offerta di programmi coerente con l'interesse generale ad obiettivi di evoluzione civile e democratica, un nuovo servizio pubblico tutelato rigorosamente da ingerenze politiche di parte.

Il nostro settore radiotelesivo è, come si è accennato, troppo contratto e lascia perciò poco spazio economico ad una adeguata molteplicità di soggetti e ad una loro aperta concorrenza. Lo sviluppo economico del settore è quindi una delle premesse importanti, anche se non esaustiva, per un aumento della offerta di programmi ed una sua conseguente molteplicità di contenuti e di fonti, ma anche per un aumento complessivo del fatturato del sistema che consenta appunto la equilibrata presenza di soggetti più numerosi e sia fattore di crescita economica generale. Questo sviluppo, peraltro ovviamente legato ad alcuni aspetti di fondo del nostro sistema economico, molto si può giovare della evoluzione tecnica che la ricerca scientifica e tecnologica mettono a disposizione. Per questo motivo l'imprenditorialità privata, l'impegno finanziario pubblico e l'iniziativa politica devono mirare

alla promozione della tecnica digitale nella trasmissione per onde hertziane ed alla evoluzione della trasmissione per rete. E però, condizioni di particolare limitazione delle risorse complessive, non solo transmissive, pongono l'esigenza di precise norme contro le posizioni dominanti anche in relazione alla delicatezza dei prodotti della comunicazione ed al loro stretto rapporto con la condizione civile e democratica. Occorre definire mercati in grado di garantire aperta concorrenza fra soggetti molteplici per numero e caratteristiche, garantendo alla base del sistema il disposto costituzionale della libertà di impresa, ben consapevoli però che la concorrenza non garantisce necessariamente il pluralismo politico, sociale, culturale, religioso. Da questo consegue che l'attenzione al pluralismo dovrà essere cura più particolare, rispetto al sistema in sé, delle attività di servizio pubblico e queste devono essere oggetto di rigorosa tutela rispetto alle ingerenze politiche di parte.

L'offerta complessiva di programmi è oggi molto influenzata da due importanti tendenze. La prima è la promozione pubblicitaria che ha bisogno di raggiungere quantità e qualità di pubblico adatta alla commercializzazione dei prodotti e quindi di programmi funzionali a questo fine e che, perciò, non possono certo essere prioritariamente informati all'obiettivo di comunicare valori largamente condivisi.

L'altra è una tendenza con aspetti, diciamo così, intimisti, molto studiata nella società moderna, che tende a misurare la società in termini psicologici, come se contassero quasi solo le circostanze immediate della vita. Il rischio correlato a questi programmi è che i valori sociali siano intesi come prodotti dei sentimenti individuali e che ne derivi una grande difficoltà a diffondere valori collettivi.

Questa situazione rende necessari programmi che, nell'interesse generale, inseriscano nella offerta complessiva un flusso consistente di contenuti ispirati a valori sociali largamente condivisi: anche da questo deriva la indispensabilità della attività di servizio pubblico. Questo flusso di programmi deve fare riferimento ad indirizzi

generali, non condizionati dalla contingenza politica e della semplice maggioranza parlamentare, ma relativi ai tratti fondamentali della identità del nostro Paese ed a valori ed obiettivi largamente condivisi. Questi indirizzi devono essere emessi da un organo inequivocabilmente abilitato ad interpretare i principi generali disposti in legge, la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione parlamentare di vigilanza », ed essere formulati in modo da non interferire sulla responsabilità professionale della società concessionaria rispetto alla loro attuazione.

È evidente che per esercitare questa funzione di riequilibrio complessivo dei programmi l'attività di servizio pubblico non può essere destinata ad una *audience* ristretta o per tipologia dei programmi o per tempo di trasmissione. È altrettanto evidente che la riproposizione di grandi obiettivi di servizio pubblico pretende che questo sia salvaguardato da ingerenze politiche di parte. Ci siamo perciò posti di raggiungere almeno questi obiettivi:

- 1) ricondurre nell'alveo parlamentare, con esercizio della maggioranza qualificata, la responsabilità della nomina degli organi responsabili del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'indirizzo e controllo dei suoi programmi;

- 2) eliminare interferenze nello stesso da parte dell'Esecutivo;

- 3) coinvolgere (e garantire) tutte le forze parlamentari nella responsabilità dell'indirizzo e del controllo, come sarà meglio chiarito in seguito;

- 4) assicurare la corretta gestione del servizio pubblico, del suo finanziamento con conseguente certezza delle entrate. Abbiamo ritenuto che una Fondazione, titolare delle azioni, e separata dalla gestione, corrisponda meglio di altre soluzioni ad una funzione di duplice garanzia: nei confronti della Commissione parlamentare di vigilanza, per la correttezza gestionale del servizio pubblico, e nei confronti della società RAI per l'eliminazione

di indebite influenze politiche di parte o dell'Esecutivo.

Come si dirà meglio in seguito pensiamo sia utile affidare al dibattito parlamentare la considerazione che la soluzione del problema che abbiamo inteso affrontare con la istituzione della Fondazione ammette di essere valutata anche alla luce del nuovo diritto societario (modifica del codice civile introdotta con il decreto legislativo n. 6 del 2003) che istituisce una nuova figura giuridica di società per azioni (spa) con un sistema dualistico di amministrazione e controllo. Siamo anche ben consapevoli che questa soluzione potrebbe riportare il meccanismo entro i binari del diritto comune e però, pur considerando aperta la soluzione, ci sembra che la Fondazione risolva meglio il problema.

Conclusivamente non riteniamo velleitaria l'ipotesi di un equilibrio virtuoso, usufruendo anche della inevitabilità di importanti modificazioni di assetto del sistema radiotelevisivo, che contestualmente avvalorano pluralismo, sviluppo, concorrenza, indipendenza della società concessionaria dall'ingerenza politica di parte e rispetto dell'autonomia professionale.

Il Governo del servizio pubblico radiotelevisivo.

La proposta di legge intende fissare (articolo 1), in primo luogo, i principi generali che informano il sistema radiotelevisivo ed il suo inserimento nel delicato campo della libertà di trasmissione del pensiero e dell'informazione, nella consapevolezza dello straordinario rilievo che essa ha assunto nella formazione delle idee, del consenso, e, in definitiva, nella stessa forma di democrazia presente negli ordinamenti più evoluti della tradizione occidentale.

Si indicano i principali, ma non esaustivi, profili di questi principi che si applicano indifferentemente al servizio pubblico come agli esercenti privati: alla libertà d'impresa e di garanzia di concorrenza come momenti importanti ma non

esaustivi della libertà di espressione e di opinione, si accompagna quindi l'obbligo (che in sostanza è un vincolo) della apertura alle diversità politiche, sociali e culturali che caratterizzano in modo inscindibile la moderna società democratica. Al comma 2 si prevedono ulteriori finalità e vincoli allo strumento radiotelevisivo che attengono ai contenuti (pari opportunità nella comunicazione elettorale e politica, tutela dei minori, rispetto delle minoranze), alla modalità di azione degli operatori (correttezza professionale, completezza dell'informazione), alla rappresentazione dei fatti (veridicità). Conseguenza dell'allargamento non anarchico dell'attività radiotelevisiva è la progressiva riduzione della sfera d'imperio preventiva dello Stato (articolo 2): dalla attuale concessione per la diffusione in tecnica analogica si prevede il passaggio alla più semplice licenza per la tecnica digitale in considerazione della sostanziale libertà dell'uso di questa tecnica, garante di per sé di concorrenza ed ostacolo a facili monopoli od oligopoli, il cui rilascio è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nel nuovo quadro di assetto del sistema, e, più in generale, della loro posizione nella organizzazione costituzionale, anche le regioni devono essere chiamate ad assumere responsabilità di indirizzo politico: ci è sembrato necessario affidare, con l'articolo 3, alle loro decisioni, la disciplina dell'attività radiotelevisiva locale, nell'ambito ovviamente delle leggi di principio statali. L'attività regionale deve rispondere a particolari caratteristiche: in primo luogo, deve costituire il luogo privilegiato della valorizzazione delle culture regionali e locali. Si è previsto di mantenere nell'ambito nazionale la procedura di assegnazione delle radiofrequenze da destinare a ciascuna regione o provincia autonoma e di prevedere il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite un apposito Comitato per il coordinamento, sulla proposta di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Integrano il

quadro della partecipazione regionale le disposizioni dell' articolo 9, comma 8, che pone l'obbligo al contratto di servizio stipulato con la RAI per la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo dell'individuazione di spazi della programmazione nazionale dedicati alla valorizzazione della identità nelle regioni e nelle province autonome, il cui indirizzo è demandato alle determinazioni della Conferenza dei presidenti d'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome, che delibera a maggioranza dei due terzi.

Gli articoli 7, 8 e 9 rivisitano profondamente il sistema di *governance* dell'intero servizio pubblico radiotelevisivo.

Il primo nodo da sciogliere riguarda la opportunità che il capitale azionario della società RAI rimanga nella esclusiva disponibilità dello Stato, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze. Se si prescinde dai profili squisitamente (quanto virtualmente) patrimoniali di questa titolarità, rimane il fatto che per quanto il Ministero non eserciti poteri sostanziali nei confronti della società di cui è proprietario quasi esclusivo, la titolarità astratta in capo al Governo si pone in contraddizione con il principio affermato da oltre venticinque anni dalla Corte costituzionale della netta prevalenza del Parlamento nella funzione di indirizzo e controllo nei confronti dell'esercente il servizio pubblico; e costituisce, indirettamente, una lata giustificazione di imprevedibili, ma concreti, poteri o influenze di altri organi dell'Esecutivo che si aggiungono, aumentandone la confusione, ai vari organi che in base ad una normativa non sempre coordinata, sono titolari di segmenti di potere. È apparsa soluzione più adeguata eliminare questa sorta di cordone ombelicale, costituendo una Fondazione alla quale affidare l'intero pacchetto azionario statale, assicurando il suo finanziamento per il tramite del versamento di una minima quota (pari all'uno per cento) dei proventi del canone di abbonamento, la cui riscossione rimane affidata alla società concessionaria.

A questa Fondazione sono attribuiti significativi poteri sulla organizzazione so-

cietaria della società RAI, che rimane titolare della concessione di gestione del servizio pubblico radiotelevisivo: la nomina dell'amministratore unico della RAI e del relativo collegio sindacale, l'approvazione del bilancio, la garanzia degli equilibri di bilancio. L'organo di direzione della Fondazione, denominato « comitato direttivo », è formato da cinque membri, tutti nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, quattro dei quali con un sistema di voto limitato che assicura la rappresentanza della opposizione mentre il presidente è nominato con la maggioranza di due terzi, in modo da costituire un punto di assoluta garanzia per tutte le componenti politico-parlamentari.

Alla Fondazione sono attribuiti, poi, ulteriori quanto fondamentali poteri, dalla revoca dell'amministratore unico, obbligata in casi di particolare gravità, alla autorizzazione della costituzione di società, con partecipazione azionaria anche di privati, per la gestione di singole attività di produzione e di commercializzazione. In sostanza, la Fondazione acquisisce una funzione di duplice garanzia: nei confronti della Commissione parlamentare di vigilanza, per la correttezza gestionale del servizio pubblico, e nei confronti della società RAI e del suo amministratore unico per l'eliminazione di indebite influenze politiche di parte o dell'Esecutivo. Come si è già accennato, pensiamo però sia utile affidare al dibattito parlamentare la considerazione che la soluzione del problema, che abbiamo inteso affrontare con la istituzione della Fondazione, ammette di essere valutata anche alla luce del nuovo diritto societario (modifica del codice civile introdotta con il decreto legislativo n. 6 del 2003) che istituisce una nuova figura giuridica di spa. In essa si prevedono un consiglio di sorveglianza che detta la strategia e un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza, che amministra e gestisce operativamente la società. Al consiglio di sorveglianza sono attribuite sia funzioni di vigilanza e la responsabilità del collegio sindacale, sia larga parte delle funzioni della assemblea ordinaria (nomina e revoca del consiglio di

gestione, approvazione del bilancio, promozione della azione sociale di responsabilità) sottraendole alla proprietà, e nel nostro caso specifico escludendo l'influenza dell'organo politico-istituzionale, titolare delle azioni della società RAI, sulla gestione. Il consiglio di sorveglianza potrebbe essere espressione della Commissione parlamentare di vigilanza, secondo le modalità indicate, attribuendo ad esso specifici e codificati poteri di controllo e di supervisione escludendo diretti poteri di gestione. Il sistema dualistico di amministrazione e controllo, che è largamente ispirato agli ordinamenti tedesco e francese e, soprattutto, allo Statuto della Società europea stabilito dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, attua un modello di « *governance* » in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettavano ai soci e, quindi, alla proprietà, sono attribuite ad un organo quale è il consiglio di sorveglianza. Si tratta pertanto di un sistema in cui la proprietà non nomina gli amministratori e non approva il bilancio. Il ricorso a tale figura societaria riporterebbe il meccanismo entro i binari del diritto comune ed entro questi è un modello di amministrazione che tende a realizzare la dissociazione fra proprietà e potere degli organi sociali: ma avrebbe bisogno di essere rivisitato per adeguarlo compiutamente alle esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo.

Innovazioni altrettanto profonde sono apportate alle funzioni ed alla organizzazione della società RAI. Fulcro della nuova scelta sono state:

1) la considerazione che il futuro avvento della tecnica digitale dovrebbe consentire di uscire da un sistema di duopolio consensuale, i cui frutti, in termini di qualità della programmazione, specie in questo recentissimo periodo, non sono esaltanti, con un netto ampliamento della concorrenza, o almeno della concorribilità nel mercato televisivo;

2) la necessità di recepire le numerose sollecitazioni dell'Unione europea ad

impostare una contabilità separata tra le risorse di origine pubblica (sostanzialmente canone di abbonamento) e quelle provenienti dal mercato (pubblicità);

3) la trasparente e conoscibile indicazione dei diritti e dei doveri del gestore del servizio pubblico, con l'affermazione del ruolo centrale del Parlamento nella stipula del contratto di servizio tra Stato e società di gestione;

4) la rivitalizzazione della centralità del Parlamento nell'indirizzo e controllo sul servizio pubblico.

In questo quadro generale vanno lette le numerose disposizioni recate dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della proposta di legge in materia.

Lo schema organizzativo dell'azienda (articolo 8) dovrà garantire unitarietà strategica e operativa, assicurata dalla politica editoriale di reti e di testate autonome e culturalmente aperte ad apporti equilibratamente pluralisti. Questa esigenza sarà perseguita attraverso una forte responsabilizzazione gestionale dell'amministratore unico che si avvarrà dei direttori di reti e di testate per il raggiungimento degli obiettivi informativi, educativi, culturali e di intrattenimento formulati dalla Commissione parlamentare di vigilanza per le attività di servizio pubblico e di una adeguata qualità dei programmi per quelle rivolte al mercato.

Obiettivi di servizio pubblico e attività rivolte al mercato dovranno essere distinti, nell'operatività della RAI, tanto dal punto di vista della loro efficacia quanto dal punto di vista del loro finanziamento. È una esigenza questa che risponde in primo luogo alla domanda dei cittadini di conoscere i fini e le modalità con cui vengono spesi i soldi da essi versati attraverso il pagamento del canone: ma è anche una scelta gestionale che viene incontro alle prescrizioni che, sulla materia, ispira la normativa comunitaria orientata alla netta separazione contabile tra risorse pubbliche e risorse provenienti dal mercato.

Separazione contabile delle risorse, unitarietà aziendale ed editoriale, garanzie di compatibilità e di efficienza gestionale saranno garantite dalla creazione, all'interno della RAI, di distinte divisioni cui faranno capo, separatamente, le risorse finanziarie, umane e produttive destinate alle attività di servizio pubblico e a quelle di carattere commerciale. Sulla base dei piani editoriali presentati dalle reti e dalle testate e approvati dall'amministratore unico dopo le verifiche di compatibilità complessiva, le divisioni erogheranno e renderanno disponibili alle reti e alle testate le risorse necessarie per la realizzazione dei loro piani di produzione e di acquisto, verificando, nell'attuazione dei progetti approvati, che le compatibilità singole e complessive vengano rispettate.

L'offerta della RAI, articolata per reti e testate singolarmente ed unitariamente responsabili della politica editoriale, risulterà così articolata — anche all'interno delle singole strutture di programmazione — in aree di servizio pubblico e aree di programmazione di carattere commerciale: queste ultime saranno regolate dalle norme generali sulla materia, ma potranno garantire un forte rapporto con le attività di servizio pubblico in modo da favorire anche il perseguimento degli obiettivi specifici di questo. Gli obiettivi, infatti, non saranno esclusivamente misurati sulla base della coerenza dei contenuti, della quantità delle ore e delle risorse destinate: ma anche dalla efficacia delle politiche comunicative adottate, di cui i risultati di ascolto sono un elemento non irrilevante.

Un punto qualificante riguarda il ruolo della Commissione parlamentare di vigilanza che viene razionalizzato e rivitalizzato da un sistema che, eliminate le confusioni preesistenti tra poteri e responsabilità di organi non omogenei, incentra tutti i poteri di indirizzo e controllo nel Parlamento e per esso, secondo prassi cinquantennale, in questa Commissione bicamerale. Centralità questa che se trova legittimazione nel particolare rilievo nel nostro sistema democratico di una forte presenza pubblica nel settore della infor-

mazione radiotelevisiva, impone la ricerca del più ampio consenso nelle decisioni assunte in sede parlamentare. Di conseguenza l'esercizio dei più qualificanti poteri non è mai rimesso alla volontà della maggioranza (anche se occasionale) ma impone un consenso molto ampio, in genere elevato ai due terzi dei membri dell'organo.

Ciò premesso, si è ritenuto necessario prevedere la partecipazione della Commissione ai principali snodi della vita e della gestione del servizio pubblico, quali:

1) nella vita della Fondazione, la Commissione, come già rilevato, ha il compito di eleggere i membri e il presidente del comitato direttivo, con le particolari maggioranze indicate dall'articolo 7, comma 2, e di provvedere alla loro sostituzione;

2) nell'attività della società RAI, la Commissione è l'unica titolare del potere di indirizzo, tramite l'approvazione di indirizzi generali, adottati sulla base di un'ampia istruttoria che preveda anche la predisposizione periodica (triennale) di un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato alla verifica degli orientamenti e delle aspettative dell'opinione pubblica nazionale. Provvede, inoltre, all'approvazione del contratto di servizio predisposto dal Governo, ne controlla la corretta attuazione e riceve i rapporti annuali sul sistema delle comunicazioni predisposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché i referti sull'uso delle risorse pubbliche deliberati dalla Corte dei conti;

3) nei collegamenti con la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La disciplina del periodo transitorio e norme antitrust.

La disciplina del periodo transitorio deve essere tenuta in considerazione anche per un corretto ed equilibrato sviluppo del nascente mercato della televisione via etere in tecnica digitale. A tal fine è

necessario elaborare regole certe e precise sia per la fase di transizione dall'analogico al digitale sia per la fase successiva in cui sarà completato il trasferimento da una tecnologia all'altra.

In particolare, il periodo transitorio è qualificato dalle seguenti previsioni normative:

a) viene mantenuto nella misura del 20 per cento dei programmi irradiati il limite alle concentrazioni nella televisione in chiaro in tecnica analogica, prevedendo che alla restituzione dei titoli abilitativi da parte dei soggetti che superino quei limiti segua una procedura di assegnazione delle frequenze che dovrà assicurare una pluralità di operatori; con riferimento alle diffusioni in tecnica digitale il limite alle concentrazioni viene fissato nel 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati via etere terrestre in tecnica digitale;

b) viene mantenuto il tetto alla raccolta di risorse fissato dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, con riferimento ai singoli mercati come individuati nella stessa legge;

c) non viene indicata una data precisa per il completo trasferimento da una tecnologia ad un'altra; si confida però che il sistema di incentivi (diretti e indiretti) previsto sino al 31 dicembre 2006 consenta una conclusione rapida del processo. Si prevedono in particolare incentivi di natura economica (contributi statali alla sostituzione degli apparati ricevitori-decodificatori) e amministrativa (l'applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 198 del 2002), e si consente inoltre un mercato secondario per l'uso delle frequenze più ampio rispetto a quello attualmente ammesso dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, consentendo anche agli operatori nazionali di vendere tali diritti d'uso ad altri operatori nazionali a condizione che le frequenze vengano utilizzate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale;

d) si consente, sin dalla fase di sperimentazione, l'ingresso di nuovi operatori,

attribuendo anche a questi ultimi la facoltà di richiedere la relativa abilitazione nonché di acquistare sul mercato i diritti d'uso delle frequenze necessarie (mediante un ulteriore allargamento soggettivo dell'istituto del *trading* delle frequenze disciplinate del citato decreto-legge n. 5 del 2001). Si realizzano così i presupposti per una piena apertura del mercato delle reti DTT che dia spazio a nuovi potenziali investitori;

e) si stabilisce il principio che le frequenze radioelettriche terrestri utilizzate in tecnica analogica, in quanto risorsa scarsa, non possano essere destinate ad una offerta televisiva a pagamento. Quale conseguenza di tale divieto si prevede la restituzione dei titoli abilitativi per le *pay tv* analogiche terrestri e una procedura di assegnazione delle frequenze così restituite che dovrà assicurare una pluralità di operatori;

f) per il periodo transitorio si è ritenuto opportuno mantenere il rispetto dei contenuti fondamentali del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, con obblighi (quali la riserva di blocchi di diffusione per gli operatori indipendenti da parte dei soggetti titolari di più di una concessione o di una concessione e una autorizzazione e per gli operatori locali) che garantiscono, anche nella fase sperimentale, la crescita di un mercato concorrenziale almeno nel settore dei contenuti e dei servizi;

g) sempre con riferimento alla fase di sperimentazione, quanto specificamente agli operatori di rete, si fissano dei limiti alle risorse che possono far capo ad uno stesso soggetto, sia stabilendo che ciascun operatore non può acquistare sul mercato frequenze per più di un *multiplex* a diffusione nazionale, sia fissando un limite al numero di *multiplex* nazionali che comunque possono far capo allo stesso soggetto;

h) nella fase transitoria non sono previsti obblighi di *simulcast*, per evitare

che gli operatori siano costretti a riproporre i canali analogici, riducendo l'*appeal* della nuova tecnologia e le possibilità di fornire servizi nuovi caratterizzati anche da un maggior grado di interattività;

i) la riserva da parte degli operatori di rete di una quota della capacità trasmissiva (40 per cento) in favore dei fornitori di contenuto indipendenti viene prevista anche con riferimento alla fase « a regime » e graverà sugli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza per l'uso delle frequenze per le diffusioni in tecnica digitale;

l) sempre nella fase a regime del digitale, in assenza di una effettiva concorrenza nel mercato delle reti televisive digitali (avendo riguardo anche alle reti via cavo e via satellite) si impongono incisivi obblighi a tutela dei fornitori di contenuto che vincolano la remunerazione ai soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione delle strutture;

m) in materia pubblicitaria, vengono agevolate le emittenti locali mediante la possibilità di avvalersi — nei limiti concentrativi previsti — di una concessionaria di pubblicità nazionale, e viene mantenuto (ma reso asimmetrico) il divieto di incroci tra la proprietà o il controllo di emittenti televisive e di quotidiani;

n) ispirandosi al principio della neutralità tecnologica, si stabiliscono meccanismi di incentivazione allo sviluppo della televisione digitale (specie con riferimento ai *set top boxes*) che non operino discriminazioni tra le varie tecnologie in grado di distribuire i programmi televisivi. Pro-

muovendo una maggiore concorrenza tra piattaforme tecnologiche in ultima istanza si persegue l'obiettivo di un più elevato grado di pluralismo esterno, grazie all'aumento degli spazi diffusivi;

o) la proposta di legge vuole infine creare le condizioni favorevoli affinché vi sia un rapporto maggiormente equilibrato fra *network* televisivi (anche a pagamento) e produttori di audiovisivo che rappresentano una risorsa fondamentale per l'industria e la cultura del nostro Paese.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che sottoponiamo al vostro giudizio ed alla vostra approvazione si inserisce in un complesso tessuto normativo che si è consolidato in altre leggi di sistema che, nell'ultimo decennio, hanno qualificato l'intervento pubblico in questo delicato settore; non poche di quelle disposizioni, ampiamente sperimentate negli anni, mantengono la loro validità e la loro attualità ed hanno indotto i proponenti a non riproporle in questo testo, che pure è connotato da forti contenuti innovativi, specie sui profili di governo del servizio pubblico e di apertura alle innovazioni tecnologiche e ad un reale pluralismo di attori. Riteniamo, pertanto, che la difficile opera di composizione del sistema a seguito dell'approvazione di questa nuova legge e la connessa individualizzazione della abrogazione delle norme superate e incompatibili possa e debba essere fatta nel corso dell'*iter* di approvazione quando, con il fondamentale contributo del dibattito parlamentare, si sarà meglio definito il rapporto di compatibilità tra vecchio e nuovo sistema.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. Il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione, della libertà di impresa e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, della apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali e culturali e assicura la valorizzazione delle identità territoriali.

2. Il sistema radiotelevisivo garantisce in particolare pari opportunità nella comunicazione elettorale e politica, correttezza professionale, completezza della informazione, veridicità dei fatti, tutela dei minori e rispetto delle minoranze linguistiche, etniche e religiose.

3. Lo Stato e le regioni assicurano il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e promuovono l'innovazione tecnologica e di prodotto dell'intero sistema delle comunicazioni.

ART. 2.

(Attività radiotelevisiva).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'attività di diffusione radiotelevisiva via etere terrestre e l'uso delle radiofrequenze sono soggetti a licenza individuale; le attività di fornitura di programmi radiotelevisivi e dei servizi di telecomunicazione sono soggette ad autorizzazione generale.

2. I provvedimenti di licenza individuale e autorizzazione generale sono rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », e hanno durata di dodici anni.

3. L'Autorità applica le sanzioni previste dall'articolo 1 della legge 31 luglio

1997, n. 249, e può revocare la licenza e l'autorizzazione generale.

ART. 3.

(Competenze regionali).

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni disciplinano l'attività radiotelevisiva su radiofrequenze terrestri in ambito locale nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti in materia di sistema radiotelevisivo. A tali fini le norme regionali assicurano in particolare, oltre la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la valorizzazione delle culture regionali e locali e la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla normativa vigente.

2. I limiti relativi al divieto di posizioni dominanti in ambito regionale sono determinati dalle leggi statali. Gli indici di affollamento pubblicitario nell'emittenza locale sono definiti nel rispetto delle norme vigenti.

3. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze individua, nell'ambito di ciascun bacino di utenza, le radiofrequenze destinate alla emittenza radiotelevisiva in ambito locale, garantendo il diritto di trasmissione delle emittenti nazionali. Presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un Comitato per il coordinamento dell'utilizzazione delle radiofrequenze radiotelevisive assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma, che esprime parere sulle proposte di licenza individuale e autorizzazione generale formulate dall'Autorità.

4. La localizzazione dei siti degli impianti prevista dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è definita dall'Autorità d'intesa con il Comitato di cui al comma 3 nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della salute.

5. La legge regionale o provinciale definisce le misure di sostegno all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle in-

infrastrutture a banda larga e alla produzione radiotelevisiva con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi e alla digitalizzazione dei prodotti audiovisivi.

ART. 4.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si applicano in quanto compatibili, le definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001.

ART. 5.

(Divieto di posizioni dominanti nel mercato televisivo e della pubblicità).

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni. All'articolo 2 della citata legge n. 249 del 1997, al comma 6, alinea, il secondo periodo è soppresso; e al comma 8, lettera *d*), le parole: « destinata al consumo delle famiglie; » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo; ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Le radiofrequenze via etere terrestri in tecnica analogica possono essere impiegate per la diffusione di programmi codificati ovvero a pagamento fino al 31 dicembre 2003.

3. Le radiofrequenze rese disponibili ai sensi del presente articolo sono riassegnate dall'Autorità con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la

sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità di soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

4. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge n. 249 del 1997, e successive modificazioni.

5. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

6. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superano il 20 per cento dei proventi come definiti al secondo periodo della lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non sono controllanti, da cui non sono controllate o con esse collegate, ai sensi del citato articolo 2, commi 17 e 18, della legge n. 249 del 1997.

7. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di licenze individuali, abilitazioni ed autorizzazioni generali radiotelevisive. I commi da 1 a 5 e 7 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.

ART. 6.

(Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato radiotelevisivo via etere terrestre in tecnica digitale).

1. Il sistema radiotelevisivo in tecnica digitale è informato, sia nella fase di sperimentazione sia successivamente all'effettivo completo passaggio dalla diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica a quella digitale, al pluralismo delle fonti e alla concorrenza effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via etere terrestre, via cavo e via satellite.

2. L'Autorità invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione parlamentare di vigilanza », e alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo riferito all'anno precedente.

3. Fermi restando i poteri e le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento ai singoli mercati, l'Autorità, qualora accerti l'esistenza di una concorrenza effettiva ai sensi del comma 1 valuta le posizioni di mercato di cui al comma 4 con riferimento al mercato delle reti distributive del segnale televisivo digitale via cavo, via satellite e su radiofrequenze terrestri. Qualora l'Autorità verifichi l'assenza di una effettiva concorrenza tra mezzi distributivi dei programmi televisivi via cavo, via satellite e su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale, valuta la posizione di mercato di cui al citato comma 4 tenuto conto di ogni singolo mezzo distributivo dei programmi.

4. L'Autorità, qualora, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, accerti che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti di trasmissione televisive digitali come individuato ai

sensi del comma 3, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione dei soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione dell'infrastruttura, accertati mediante separazione societaria.

5. Gli operatori di rete che sono titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che godono di diritti di esclusiva sono tenute a costituire società separate per lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore della diffusione televisiva via etere terrestre in tecnica digitale.

ART. 7.

(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad affidare ad una apposita fondazione, denominata « Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo », il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana. Agli oneri relativi al funzionamento della Fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una quota pari all'uno per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.

2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo di cui al comma 1, di seguito denominata « Fondazione », è diretta da un comitato direttivo formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare

di vigilanza con il voto limitato a uno; il presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora la Commissione parlamentare di vigilanza non provveda alla nomina del presidente di cui al comma 2 entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, la stessa è demandata ai quattro componenti del comitato direttivo della Fondazione. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di un mese, i quattro membri decadono automaticamente dall'incarico e non sono rieleggibili.

4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al comma 2 entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero comitato, compreso il presidente.

5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare l'amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.

6. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate di cui all'articolo 8, comma 11, ed indica i

nominativi dei rappresentanti nei consigli di amministrazione delle medesime società.

ART. 8.

(Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo).

1. La gestione del servizio pubblico radiotelevisivo è affidata dalla Fondazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge.

2. La società RAI-Radiotelevisione italiana è organizzata in reti e in testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati, rispettivamente, ai prodotti e alle attività di servizio pubblico finanziati con i proventi del canone di abbonamento e ai prodotti e alle attività orientati al mercato finanziati con i proventi della pubblicità.

3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all'amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle attività di servizio pubblico e alle attività orientate al mercato. L'amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate sono approvate dall'amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell'equilibrio complessivo del bilancio di competenza.

4. L'attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e

assimilate avviene attraverso l'erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell'attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all'amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto al comma 3.

5. L'amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, delle reti televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L'amministratore unico garantisce l'autonomia e la professionalità nelle attività della società e assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 9, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All'amministratore unico è affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione parlamentare di vigilanza constata, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al comitato direttivo della Fondazione che adotta i conseguenti provvedimenti e, in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell'amministratore unico.

6. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.

7. I criteri per la separazione contabile fra le divisioni sono definiti dall'Autorità. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile operata dalle divisioni, esprimendosi anche sulla opportunità della loro trasformazione in società separate.

8. Ferme rimanendo le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei canoni

di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, la società concessionaria provvede ad iscrivere i relativi proventi nella contabilità riservata al servizio pubblico. Il canone è annualmente adeguato al tasso di inflazione programmato approvato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Esso può essere ulteriormente aumentato in relazione a significativi incrementi quantitativi o qualitativi della attività di servizio pubblico derivanti dagli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza ovvero ad incrementi non prevedibili dei costi di gestione del servizio pubblico per fatti non imputabili alla società concessionaria accertati in sede di approvazione del contratto di servizio con la stessa società.

9. Il controllo della gestione sociale è effettuato ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

10. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti della attività di servizio pubblico.

11. La società concessionaria può costituire, previa delibera della Fondazione di cui all'articolo 7, comma 6, società anche con la partecipazione di privati, in particolare per la gestione di singole attività destinate alla diffusione del segnale, alla produzione e alla commercializzazione dei programmi anche a livello internazionale, alla promozione dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e dei nuovi *media*, allo sfruttamento del marchio. L'amministratore unico, sulla base delle indicazioni del comitato direttivo della Fondazione, nomina i rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Per le at-

tività definite negli indirizzi generali della Commissione parlamentare di vigilanza come strettamente inerenti al servizio pubblico, la partecipazione azionaria dei privati non può eccedere, complessivamente, la quota del 49 per cento.

ART. 9.

(Attività di servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, l'attività di servizio pubblico è vincolata alla rappresentazione della pluralità delle opinioni e delle tendenze politiche, sociali, culturali; assicura l'universalità della diffusione; promuove la conoscenza delle culture e degli interessi, anche se minoritari, emergenti nella società; provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo e educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche europee ed italiane significative, la valorizzazione delle produzioni audiovisive europee e nazionali e lo sviluppo di nuovi linguaggi espressivi in relazione all'evoluzione delle tecnologie. L'attività di diffusione dei programmi informativi costituisce comunque obiettivo fondamentale del servizio pubblico. Tale attività si caratterizza per la completezza, la parità di condizioni, l'apertura alle diverse identità politiche, sociali e culturali.

2. La Commissione parlamentare di vigilanza predispone un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato anche alla verifica degli orientamenti e delle aspettative della opinione pubblica nazionale per il settore radiotelevisivo e allo studio delle realtà esistenti in altri Paesi. Il libro bianco può essere integrato da rapporti predisposti da esperti nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza ovvero da organismi e da università altamente qualificati nel settore delle analisi sociali, economiche e culturali.

3. Sulla base dell'istruttoria acquisita ai sensi del comma 2, la Commissione parlamentare di vigilanza approva a maggioranza di due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 7, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico che invia alla Fondazione. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione parlamentare di vigilanza approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i sei mesi successivi.

4. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo la Commissione parlamentare di vigilanza approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato e delle emissioni pubblicitarie.

5. In caso di mancata approvazione degli indirizzi generali entro il termine fissato ai sensi del comma 3, l'Autorità provvede, entro il mese successivo, ad indicare alla Fondazione gli indirizzi generali della programmazione, dandone contestuale comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.

6. L'Autorità rilascia alla società RAI-Radiotelevisione italiana la concessione per l'uso delle radiofrequenze per la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, il Governo predispose lo schema del contratto di servizio della durata di tre anni, che deve essere negoziato con la società concessionaria e che regola modalità e strumenti di applicazione, ferma restando la responsabilità professionale della società concessionaria per il perseguimento degli obiettivi. Il contratto di servizio è approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza a maggioranza di due terzi dei componenti.

8. Nel contratto di servizio sono individuati sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, tempi e modalità della programma-

zione destinata alla valorizzazione delle culture del territorio nelle regioni e nelle province autonome. Fermi restando i limiti e vincoli propri del servizio pubblico, gli indirizzi generali relativi all'uso degli spazi riservati sono demandati alla Conferenza dei presidenti d'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome che delibera a maggioranza dei due terzi.

9. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione parlamentare di vigilanza, che valuta anche le relazioni annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviate dall'Autorità.

10. Nei programmi della attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione parlamentare di vigilanza il relativo referto entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 10.

(Abilitazione alla sperimentazione).

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 5, fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva su radiofrequenze via etere terrestre in tecnica analogica, via cavo e via satellite nonché i soggetti di cui al comma 2, possono richiedere all'Autorità il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri. L'abilitazione è rilasciata nel rispetto delle condizioni definite dalla stessa Autorità.

2. L'abilitazione alla sperimentazione di cui al comma 1 è altresì rilasciata anche a soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo comma 1 a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati, con propria delibera, dall'Autorità.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivono congiuntamente un'intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione e al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

4. Al consorzio di cui al comma 3 possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 nonché gli editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale e operativa. Nell'intesa devono essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

5. La durata delle abilitazioni non può superare il termine di scadenza della concessione del soggetto abilitato e comunque, anche con riferimento ai soggetti che non sono titolari di concessione, il termine del 25 luglio 2005.

ART. 11.

(Misure a sostegno dell'effettiva apertura del mercato televisivo via etere terrestre in tecnica digitale).

1. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che sono titolari di

più di una concessione televisiva, ovvero di concessioni e di autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell' articolo 3, commi 6 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'atto della richiesta della abilitazione devono impegnarsi a riservare all'interno del proprio blocco di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di soggetti non abilitati che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, con il richiedente ovvero con altri soggetti già abilitati, che abbiano richiesto l'abilitazione o che siano concessionari e non abbiano ancora richiesto l'abilitazione.

2. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione all'atto della richiesta della abilitazione devono precisare le tipologie di programmi che intendono diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e via satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri.

3. L'Autorità, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a sei mesi di prove tecniche, durante il quale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le radiofrequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in tecnica digitale.

ART. 12.

(Agevolazioni all'avvio della sperimentazione e limiti al cumulo dei blocchi di diffusione).

1. Fino alla completa cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica, le tra-

missioni in tecnica digitale, anche ai fini della sperimentazione, sono effettuate sui canali legittimamente eserciti nonché su quelli eventualmente derivanti dalle acquisizioni.

2. Ferma l'efficacia delle acquisizioni di impianti o di rami di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, al fine di promuovere l'avvio dei mercati delle diffusioni televisive terrestri in tecnica digitale, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari o autorizzati alla diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale o nazionale, nonché tra questi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque di altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica, a condizione che tali ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità in un apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tenendo conto, in quanto applicabili, degli obblighi previsti per i concessionari per la radiodiffusione in tecnica analogica dalle leggi vigenti nonché dal regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998.

3. L'acquisto di radiofrequenze, come previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere reso compatibile con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale definito dalla Autorità.

4. Al fine esclusivo di realizzare reti digitali ciascun soggetto può acquisire direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, tutti gli impianti o

i rami di azienda di non più di un'altra società concessionaria o autorizzata operante in ambito nazionale.

5. L'efficacia delle acquisizioni di cui al comma 2 è subordinata all'effettiva richiesta da parte del soggetto acquirente dell'abilitazione alla sperimentazione o, quando già possibile, della licenza di operatore di rete in tecnica digitale, che deve essere presentata entro i sessanta giorni successivi al primo atto di acquisizione.

6. Ogni soggetto abilitato in ambito nazionale può realizzare direttamente, ovvero ai sensi del comma 2 del presente articolo, attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non più di due blocchi di diffusione in chiaro dedicati alla sperimentazione.

7. Gli impianti o i rami di azienda acquisiti ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati esclusivamente per la diffusione in tecnica digitale, inclusa quella effettuata in via sperimentale ai sensi della presente legge.

8. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e, in particolare, gli articoli da 3 a 9.

ART. 13.

(Fondo per l'innovazione tecnologica).

1. È istituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al comma 3, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti sono individuate le forme e le modalità di partecipazione finanziaria al fondo da parte delle società private interessate ai processi di innovazione tecnologica del settore.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, al fondo di cui al comma 1 sono assegnati per il triennio 2003-2005 300 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004 e 100 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

ART. 14.

(Tutela e promozione dell'industria audiovisiva indipendente).

1. Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

2. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero di produttori indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

3. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in prodotti audiovisivi e cinematografici realizzati da produttori indipendenti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartire sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.

4. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni.

5. I contratti di compravendita di diritti per la trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento su una pluralità di modalità distributive, devono indicare il valore attribuito a ciascun utilizzo.

ART. 15.

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea).

1. La trasmissione di programmi televisivi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le 12 ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Agli effetti dell'affollamento pubblicitario delle trasmissioni televisive in contemporanea previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 8

della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

4. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. In ogni caso le emittenti che operano trasmettendo in contemporanea ai sensi del presente articolo non possono essere computate come rete nazionale agli effetti dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. L'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0041301